

Rapporto esplicativo

Progetto marzo 2017

concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1)

1. Situazione iniziale

In seguito alla revisione totale della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) si è resa necessaria la revisione totale delle relative ordinanze di esecuzione, di cui fa parte anche l'ordinanza del XX.XX.XXXX² sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT).

Nell'ambito del Programma di consolidamento 2011–2013, l'avamprogetto relativo alla LSCPT (art. 30) mirava ad abolire definitivamente le indennità previste per le persone obbligate a collaborare. Tuttavia, le reazioni sono state talmente forti che, nel disegno del 27 febbraio 2013, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare all'abrogazione delle indennità. Lo stesso dicasi per la proposta di un importo forfettario annuale che i singoli Cantoni e la Confederazione avrebbero dovuto versare, per esempio, sulla base del numero di sorveglianze eseguite durante l'anno precedente (analogamente a quanto previsto dalla perequazione finanziaria nazionale; PFN), rifiutata, in particolare, in quanto sarebbe andata oltre il concetto stesso di «emolumento» e, di conseguenza, oltre l'intero quadro giuridico della LSCPT. Data l'assenza di una pertinente base legale, rispondendo alla mozione 13.3199 «Ridurre i costi di sorveglianza. Accordo quadro con le compagnie telefoniche», depositata dal consigliere nazionale Romano il 21 marzo 2013, il Consiglio federale ha respinto anche l'idea di un importo forfettario. Il 28 maggio 2014, nell'ambito del programma STT (Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione), ha deciso inoltre di aumentare il tasso di copertura delle spese in modo da coprire le spese d'esercizio. Nel messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019³ ha quindi previsto di aumentare del 5 per cento, già a partire dal 1° gennaio 2017, gli emolumenti previsti dall'OEm-SCPT per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Qualora un simile aumento dovesse risultare insufficiente o eccessivo nell'ottica della copertura delle spese d'esercizio del Servizio SCPT, sarà necessario procedere in tempi rapidi a una revisione parziale dell'ordinanza.

¹ FF 2016 1675

² RS 780.115.1

³ Messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, n. 1.2.24, FF 2016 4135, 4204 segg., in particolare 4206

L'impostazione attuale dell'OEm-SCPT viene mantenuta, e quindi anche il principio degli emolumenti e delle indennità forfettari. Le autorità penali continueranno quindi a versare emolumenti per le prestazioni di cui si sono avvalse e le persone obbligate a collaborare a essere indennizzate di conseguenza.

La nuova ordinanza è suddivisa in disposizioni generali, emolumenti, indennità e disposizioni finali. Gli emolumenti e le indennità sono riportati dettagliatamente nell'allegato dell'ordinanza.

1.1. Singole modifiche

Dei 112 milioni di franchi a cui ammontano gli investimenti nell'ambito del programma STT, il Consiglio federale intende destinarne 83 milioni per adeguare il sistema di trattamento del Servizio SCPT agli sviluppi tecnici degli ultimi anni e ai requisiti delle tecnologie future.

Nel 2015 il deficit del Servizio SCPT si attestava a circa 13,4 milioni di franchi e il tasso di copertura delle spese era pari al 50 per cento⁴. Alla luce delle misure di risparmio in atto in seno alla Confederazione è necessario intervenire per correggere questa situazione e, di fronte al basso tasso di copertura delle spese, un aumento degli emolumenti risulta pertanto inevitabile. Il principio della copertura delle spese e quello dell'equivalenza rimangono comunque garantiti. Inoltre, nonostante sporadiche critiche, gli emolumenti fissati finora si sono rivelati efficaci nella pratica. Anche se la nuova ordinanza prevede un aumento, il rapporto reciproco tra gli emolumenti deve essere, per quanto possibile, mantenuto. Laddove necessario si procede a singole correzioni motivandole.

L'aumento si applica soltanto alla parte degli emolumenti del Servizio SCPT previsti per i tipi di sorveglianza già esistenti e retti dal diritto vigente. Gli emolumenti per i nuovi tipi di sorveglianza si fondano su tipi vigenti paragonabili.

Come osservato sopra, l'aumento degli emolumenti è dovuto in parte agli investimenti previsti, nell'ambito del programma STT, per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Inoltre l'aumento dei costi è riconducibile anche all'assegnazione di nuovi compiti al Servizio SCPT (p. es. formazioni per gli utenti del sistema, funzione sanzionatoria e di vigilanza, compiti supplementari nell'ambito dell'esecuzione delle misure di sorveglianza e nella gestione dei dati conservati a lungo termine). Si tratta, del resto, di un aumento che non interessa soltanto i Cantoni, ma anche la Confederazione, in quanto per ogni informazione o misura di sorveglianza ordinata le autorità

⁴ Dal 2017 sono in atto diverse modifiche in materia di contabilità e bilancio in linea con gli *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*. Ne conseguono minimi scarti nel risultato dei finanziamenti relativo al 2015.

di perseguimento penale della Confederazione (p. es. fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione) e il Servizio delle attività informative della Confederazione dovranno pagare gli stessi emolumenti dei Cantoni.

A tal proposito va osservato che le spese sostenute per le misure di sorveglianza costituiscono una parte delle spese procedurali. L'importo pagato al Servizio SCPT da parte dell'autorità che ha disposto la sorveglianza può pertanto essere addossato in tutto o in parte a terzi, in particolare all'imputato o al condannato, sotto forma di spese procedurali o disborsi (art. 422, 425 e 426 del Codice di procedura penale; CPP).

L'importo delle indennità dovute ai fornitori di servizi postali e ai fornitori di servizi di telecomunicazione rimane invariato.

1.1.1. Emolumenti in funzione del tempo impiegato per le prestazioni del Servizio SCPT

Secondo il progetto di ordinanza l'importo degli emolumenti per le prestazioni del Servizio SCPT dipenderà in parte dal tempo effettivamente impiegato per la sorveglianza. Gli emolumenti per le prestazioni del Servizio SCPT si compongono quindi di:

- un importo di base per la preparazione della sorveglianza, vale a dire per l'onere amministrativo e tecnico sostenuto per registrare il mandato e incaricare le persone obbligate a collaborare;
- spese generali per il trattamento e la conservazione dei dati nel sistema di trattamento calcolate in modo forfetario per ogni singola misura di sorveglianza e valide soltanto per i primi tre mesi; e
- un emolumento da riscuotere in occasione di ogni proroga della misura di sorveglianza.

In questo modo è possibile tener conto del principio di causalità e tutelare al tempo stesso i diritti fondamentali e, in particolar modo, il diritto alla protezione dei dati. Il principio di causalità statuisce che le spese cagionate debbano essere ripartite tra chi ne è la causa: sorveglianze più lunghe equivalgono a un utilizzo maggiore dello spazio di memorizzazione del sistema di trattamento, il che determina spese più elevate. Grazie alla nuova OEm-SCPT tali spese, calcolate in funzione del tempo di trattamento e di memorizzazione nel sistema di trattamento, sono fatturate a chi ne è la causa. Per le autorità di perseguimento penale si crea così un incentivo finanziario, auspicabile sotto il profilo della protezione dei dati, a interrompere misure di sorveglianza non più strettamente necessarie, anche se il margine decisionale delle autorità competenti è limitato. Tale incentivo manca nel diritto vigente.

1.1.2. Emolumenti per la conservazione a lungo termine dei dati delle sorveglianze

Sulla base della novità introdotta con l'articolo 11 LSCPT, il Servizio SCPT dovrà garantire che i dati raccolti sorvegliando servizi postali e di telecomunicazione siano conservati, aggiornati e messi a disposizione delle autorità competenti per decenni. Questo rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a quanto previsto finora dall'articolo 10 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), secondo cui il Servizio SCPT è tenuto a cancellare i dati dopo averli trasmessi alle autorità secondo l'articolo 8 capoversi 3 e 4 OSCPT o, al più tardi, tre mesi dopo la fine della sorveglianza. In futuro, invece, i dati non saranno più trasmessi all'autorità incaricata del procedimento per mezzo di un supporto di dati (CD/DVD), ma verranno conservati in formato elettronico nel sistema di trattamento centralizzato e, se necessario, messi a disposizione delle autorità penali fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Per ragioni di efficienza e di certezza giuridica occorre ciononostante mantenere il sistema attuale degli emolumenti e delle indennità forfettari. La disposizione presuppone che le prestazioni sono fornite e dovute per il singolo caso di sorveglianza. Tuttavia, la proroga delle sorveglianze in tempo reale, la proroga dei termini di conservazione e la riutilizzazione di dati archiviati a lungo termine sono fatturate separatamente. Sono dovuti emolumenti per ciascuna misura di sorveglianza, poiché in ogni singolo caso l'utilizzazione del sistema di trattamento differisce. Il tipo di memorizzazione e il tipo di memoria variano infatti a seconda del momento e delle modalità della proroga. Inoltre, ogni proroga cagiona nuovamente oneri amministrativi. L'emolumento da riscuotere per l'archiviazione può essere fissato soltanto dopo aver trovato una soluzione tecnica adeguata. A tempo debito va quindi previsto un adeguamento dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁶ (OgeEm). I costi dell'archiviazione non sono ancora compresi negli emolumenti.

1.1.3. Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

Dal momento che, secondo l'articolo 33 capoverso 4 LSCPT, le persone obbligate a collaborare sono tenute a versare al Servizio SCPT un emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LSCPT, la nuova ordinanza prevede emolumenti forfettari per questa nuova prestazione fornita dal Servizio SCPT.

⁵ RS 780.11

⁶ RS 172.041.1

1.1.4. Emolumenti per altre prestazioni del Servizio SCPT

L'OEm-SCPT attualmente in vigore prevede sì la possibilità per il Servizio SCPT di riscuotere emolumenti per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario (art. 4), ma considera prestazioni soltanto le misure di sorveglianza e le informazioni (art. 1). La nuova ordinanza, invece, permette di riscuotere emolumenti in funzione delle spese cagionate anche da altre prestazioni fornite dal Servizio SCPT (p. es. formazioni).

2. Commento ai singoli articoli

2.1. Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La nuova ordinanza intende attuare i principi di cui all'articolo 38 capoverso 4 LSCPT sulla riscossione di emolumenti e il versamento di indennità.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

In linea con il diritto vigente, l'articolo 2 stabilisce che, per quanto la nuova ordinanza non disponga altrimenti, si applica l'OgeEm.

Art. 3 Importo degli emolumenti e delle indennità

La presente disposizione fissa i principi per la riscossione degli emolumenti. Gli emolumenti e le indennità sono fissati in modo forfettario come previsto all'articolo 5 capoverso 1 OgeEm e figurano nell'allegato della nuova ordinanza (*cpv. I*). L'emolumento che deve essere versato dall'autorità che ha disposto la sorveglianza si compone dell'emolumento del Servizio SCPT e dell'indennità dovuta alle persone obbligate a collaborare. Se la misura è però eseguita dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati, l'indennità è versata al Servizio SCPT.

In linea con il diritto vigente, il *capoverso 2* sancisce il principio secondo cui gli emolumenti e le indennità sono dovuti anche nel caso in cui una misura di sorveglianza ordinata ed eseguita non sia stata approvata o non abbia portato al risultato sperato, dal momento che nessuna di queste fattispecie è rilevante per determinare l'onere e le spese cagionate.

Il *capoverso 3* è uovo e sancisce in modo vincolante la prassi finora in uso per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti e delle indennità in caso di sorveglianze o di domande di informazioni cui non può essere dato seguito immediatamente a causa di problemi tecnici. Scopo della presente disposizione è quello di sgombrare il campo da ogni possibile fraintendimento, in quanto stabilisce in modo molto chiaro che gli

emolumenti e le indennità devono essere versati anche nei casi in cui, a causa di problemi tecnici riscontrati dalle persone obbligate a collaborare o dal Servizio SCPT, i dati vengano trasmessi in ritardo o in modo incompleto.

È nuovo anche il *capoverso 4*, secondo cui gli emolumenti e le indennità possono essere applicati anche più volte alla stessa misura di sorveglianza o alla stessa domanda di informazioni. Se nell'ambito della sorveglianza di apparecchiature è ad esempio necessario eseguire una sorveglianza in tempo reale presso più persone obbligate a collaborare, oltre all'emolumento per il Servizio SCPT le autorità disponenti devono versare indennità a tutte queste persone. Per quanto riguarda le informazioni, invece, va tenuto conto che una domanda inoltrata a una o più persone obbligate a collaborare può generare diverse risposte e che a ognuna di queste si applicano gli emolumenti e le indennità. Se le informazioni fornite in seguito a una domanda superano il numero massimo definito dal richiedente, quest'ultimo può sospendere la domanda dopo aver ricevuto la relativa notifica. Tale notifica sarà comunque considerata a sua volta come un'informazione e fatturata di conseguenza.

Art. 4 Annullamento

La presente disposizione rimanda all'articolo 15 dell'ordinanza del DFGP del xx.xx.xxxx⁷ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OE-SCPT), che disciplina l'annullamento dei mandati di sorveglianza. In caso di annullamento di un mandato di sorveglianza non vengono né riscossi emolumenti né versate indennità.

Art. 5 Fatturazione

La presente disposizione corrisponde in linea di massima all'attuale articolo 5. Tuttavia, mentre secondo l'ordinanza vigente la fatturazione interviene a misura di sorveglianza o mandato ultimati, secondo il *capoverso 1* il Servizio SCPT può fatturare all'autorità che ha disposto la sorveglianza le proprie prestazioni e quelle fornite dalle persone obbligate a collaborare già dopo aver trasmesso il mandato, per quanto nella pratica si tenda ad aspettare perlomeno che le persone obbligate a collaborare ne confermino l'esecuzione. L'intento è quello di semplificare l'intera procedura. Va inoltre osservato che, diversamente dal diritto vigente, non è più prevista la possibilità di versare anticipi.

Secondo il *capoverso 2* il momento in cui viene confermata l'esecuzione del mandato o fornita l'informazione richiesta è determinante per stabilire il termine a partire dal quale le persone obbligate a collaborare sono autorizzate a inoltrare le loro fatture al Servizio SCPT. Il nuovo

⁷ RS XXX

disciplinamento si propone di far chiarezza proprio in questo ambito e di uniformare la regolamentazione in materia di inoltro delle fatture al fine di scongiurare l'onere supplementare cagionato finora a causa di termini estremamente diversi.

Il *capoverso 3* prevede, in linea con l'ordinanza vigente, che le persone obbligate a collaborare stilino, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, una fattura dettagliata per i mandati assegnati loro dal Servizio SCPT nel corso di un mese civile.

Il *capoverso 4* è nuovo e riprende la disposizione finora contenuta nella LSCPT secondo cui, nel caso in cui a una misura di sorveglianza partecipino più persone obbligate a collaborare, l'indennità debba essere versata soltanto a quella direttamente incaricata dal Servizio SCPT. Spetta poi alle persone obbligate a collaborare decidere come suddividersi l'indennità. Ciò non si applica nel caso in cui venga assegnata a più persone obbligate a collaborare la sorveglianza di un apparecchio.

Il *capoverso 5* introduce l'obbligo per il Servizio SCPT di definire in modo vincolante la forma, il contenuto e le modalità di trasmissione delle fatture. In questo modo, oltre a garantire maggiore uniformità in questo ambito, si semplifica la procedura di fatturazione automatica e si risparmiano risorse. Per le persone obbligate a collaborare che ne hanno bisogno, il Servizio SCPT mette a disposizione modelli di fattura nonché informazioni a riguardo.

Art. 6 Importo forfettario supplementare per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari

La presente disposizione corrisponde essenzialmente all'articolo 3 dell'ordinanza vigente.

Secondo il capoverso 1 continua a essere dovuto un importo forfettario per ogni prestazione fornita al di fuori degli orari d'ufficio ordinari da una parte coinvolta che non sia un'autorità di perseguimento penale. Se il Servizio SCPT o una o più persone obbligate a collaborare sono incaricate più volte al di fuori degli orari d'ufficio ordinari è loro versato ogni volta il relativo importo forfettario. Se all'esecuzione della sorveglianza partecipa soltanto una persona obbligata a collaborare, un importo forfettario pari a 125 franchi viene versato al Servizio SCPT e uno alla persona coinvolta, per un totale di 250 franchi. Se invece sono coinvolte più persone obbligate a collaborare, secondo il diritto vigente dovrebbe essere versato per ogni persona obbligata a collaborare un importo forfettario di 250 franchi da suddividere tra tale persona e il Servizio SCPT. Nel caso di tre persone obbligate a collaborare dovrebbe quindi essere versato un importo forfettario totale di 750 franchi. La nuova ordinanza abolisce questa prassi e prevede che sia versato un solo importo forfettario per ogni caso al Servizio SCPT (125 franchi) e uno a ogni persona obbligata a collaborare. Se sono coinvolte tre persone verrebbe

quindi riscosso un importo forfettario pari a 500 franchi per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Tale importo si aggiunge agli altri emolumenti e indennità.

Il *capoverso 2* stabilisce il momento che fa stato per la riscossione dell'importo forfettario. Si tratta del momento in cui la persona obbligata a collaborare riceve l'ordine. Nella prassi non sono stati rari i casi in cui un'autorità ha inoltrato al Servizio SCPT poco prima delle 17.00 l'ordine di procedere immediatamente all'esecuzione di una misura di sorveglianza. Di conseguenza, il Servizio SCPT non sempre è stato in grado di registrare gli ordini nel sistema di trattamento e di inoltrare il mandato alle persone obbligate a collaborare prima che scattassero le 17.00, ragion per cui queste ultime hanno chiesto un importo forfettario per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Dato che le autorità rivendicavano di aver inoltrato l'ordine prima delle 17.00, il Servizio SCPT si è più volte visto costretto a farsi carico del versamento di tale importo forfettario. La nuova ordinanza si propone di far chiarezza anche in questo ambito. Per ogni ordine trasmesso al Servizio SCPT dopo le 16.00 è pertanto molto probabile che le autorità dovranno versare l'importo forfettario. Secondo gli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 14 capoverso 1 OE-SCPT, il Servizio SCPT ha infatti diritto a un'ora di tempo per trattare un ordine. Inoltre, se il mandato deve essere eseguito lo stesso giorno in cui viene trasmesso l'ordine, a causa dei termini previsti per le persone obbligate a collaborare l'importo forfettario è dovuto anche se l'ordine è stato inoltrato al Servizio SCPT alle 16.00 e quest'ultimo l'ha trasmesso alla persona obbligata a collaborare esattamente alle 17.00. In un caso simile l'importo forfettario deve d'altronde essere versato anche al Servizio SCPT, dal momento che il mandato non si esaurisce mai con il semplice inoltro dell'ordine alle persone obbligate a collaborare.

Va infine osservato in questo contesto che, come secondo la prassi vigente, una misura di sorveglianza postale non può essere assegnata al di fuori degli orari d'ufficio ordinari.

Art. 7 Importo forfettario supplementare per misure di sorveglianza retroattiva in casi urgenti

Secondo la nuova legislazione anche le misure di sorveglianza retroattiva possono essere definite urgenti. In tal caso diminuisce il tempo previsto per il trattamento secondo l'articolo 13 capoverso 3 OE-SCPT, il che comporta la fatturazione di un emolumento supplementare in ragione della rapida esecuzione del mandato. Quindi, qualora vengano ad esempio ordinate misure di sorveglianza retroattiva urgenti negli orari di picchetto, oltre all'importo forfettario per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari sarà dovuto anche l'emolumento supplementare per la rapida esecuzione del mandato. Va però osservato che la natura urgente del mandato potrebbe talvolta compromettere la qualità delle prestazioni. È

ad esempio possibile che, per evidenti ragioni tecniche, come il tempo necessario per il trattamento dei dati nei loro sistemi, le persone obbligate a collaborare non siano in grado di fornire tutti i dati retroattivi delle ultime ore o degli ultimi giorni. Basti pensare ai dati relativi al roaming, trasmessi il più delle volte in ritardo dall'estero.

Art. 8 Importo forfettario per collegamenti di collaudo

L'articolo 28 capoverso 4 OSCPT prevede che anche le autorità di perseguimento penale possano procedere, a proprie spese, a collegamenti di collaudo per controlli di qualità o formazioni. In questi casi, l'importo delle indennità corrisponde a quello fissato per il tipo di sorveglianza e l'emolumento, introdotto espressamente per i collegamenti di collaudo, è inferiore agli emolumenti normali. In questo modo il Servizio SCPT intende incentivare i collegamenti di collaudo, che ritiene uno strumento importante ai fini della garanzia della qualità. Per evitare di sovraccaricare inutilmente il sistema di trattamento con misure di sorveglianza e per permettere di disattivare collegamenti di collaudo non più necessari, ognuno di essi è valido al massimo 12 mesi, con la possibilità di prorogarli. La proroga dura a sua volta 12 mesi e non più tre. In questo caso l'emolumento viene calcolato conformemente all'articolo 10, ossia in percentuale. In generale, quindi, gli emolumenti e le indennità per i collegamenti di collaudo sono calcolati sulla base di quelli già previsti per il tipo di sorveglianza in questione, tenendo nel contempo conto del compito delle autorità di perseguimento penale in materia di garanzia della qualità.

2.2. Sezione 2: Emolumenti

Art. 9 Emolumento per supporti di dati supplementari

In linea di massima, l'assegnazione dei mandati e la trasmissione dei relativi dati avvengono tramite il sistema di trattamento. Se tuttavia un'autorità di perseguimento penale ha bisogno di un determinato supporto di dati nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale viene riscosso un emolumento per il supporto di dati supplementare richiesto. Non viene invece riscosso alcun emolumento nel caso in cui il supporto di dati sia richiesto a causa dell'impossibilità, per motivi tecnici, di accedere al sistema di trattamento mediante procedura di richiamo (art. 9 cpv. 4 LSCPT). Non esiste più un supporto di dati gratuito come quelli finora messi a disposizione dal Servizio SCPT al termine di ogni sorveglianza e, non appena sarà possibile conservare i dati a lungo termine nel sistema di trattamento del Servizio SCPT (art. 11 LSCPT), lo stesso varrà anche per i supporti di dati archiviati. L'emolumento forfettario viene fatturato per ogni misura di sorveglianza e, a seconda del contenuto, il Servizio SCPT decide il canale di trasmissione.

Art. 10 Emolumento per la proroga di una sorveglianza in tempo reale

Dato l'onere che una proroga cagiona al Servizio SCPT (p. es. maggiore sollecitazione del sistema di trattamento, modifiche, nuova verifica dei termini, ecc.), la presente disposizione prevede un emolumento anche in questi casi. Una proroga dura al massimo tre mesi e, anche se la durata dovesse essere inferiore, verrà comunque prelevato l'intero importo pari al 15 per cento dell'emolumento previsto per il rispettivo tipo di sorveglianza, e così via per ogni altra proroga ordinata dall'autorità che ha disposto la sorveglianza. Per ogni proroga di una sorveglianza in tempo reale RT_17_TEL_IRI_CC, ad esempio, per la quale l'emolumento del Servizio SCPT ammonta a 2160 franchi, sarà riscosso un emolumento pari a 324 franchi.

Art. 11 Emolumento per la proroga dell'accesso dopo la revoca della sorveglianza

La revoca di una sorveglianza in tempo reale non implica la revoca della possibilità per le autorità di perseguimento penale di accedere alla sorveglianza nel sistema di trattamento e a tutte le caratteristiche di trattamento. Per i primi 12 mesi l'accesso è concesso gratuitamente. Dopodiché, l'accesso è prorogato automaticamente di tre mesi ed è riscosso un emolumento pari al 10 per cento di quello previsto per il pertinente tipo di sorveglianza. Fino al passaggio in giudicato della decisione o fino alla fine dell'operazione, della ricerca d'emergenza o della ricerca di condannati, le autorità di perseguimento penale hanno accesso al sistema di trattamento e a tutte le caratteristiche di trattamento, a condizione che l'autorità che ha disposto la sorveglianza non decida che i dati devono essere conservati a lungo termine nel sistema di trattamento con funzioni di trattamento ridotte o che devono essere conservati conformemente a modifiche tecniche sostanziali apportate nel frattempo al sistema di trattamento (cfr. art. 13 dell'ordinanza del XX.XX.XXXX⁸ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; OST-SCPT). Per ogni proroga di una sorveglianza in tempo reale RT_17_TEL_IRI_CC, ad esempio, per la quale l'emolumento del Servizio SCPT ammonta a 2160 franchi, sarà riscosso un emolumento pari a 216 franchi.

Art. 12 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

Per coprire le spese cagionate dalla verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, secondo il *capoverso 1* le persone obbligate a collaborare sono tenute a versare un emolumento, come previsto dall'articolo 33 capoverso 4

⁸ RS XXX

LSCPT. L'emolumento riscosso per ogni verifica è forfettario (*cpv. 2*). Qualora l'onere risultante dalla verifica sia superiore al normale, è dovuto un emolumento supplementare in funzione del tempo impiegato (*cpv. 3*). Visto che si tratta di settori paragonabili, l'emolumento è calcolato sulla base dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007⁹ sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 13 Emolumento per prestazioni non previste

La presente disposizione corrisponde all'articolo 4 dell'ordinanza vigente e prevede che, per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario, è riscosso un emolumento calcolato in funzione del tempo impiegato (*cpv. 1*). Anche la messa a disposizione di materiale impiegato una sola volta cagiona spese che vengono fatturate (*cpv. 2*); lo stesso dicasi nel caso di materiale impiegato più volte, dove il calcolo avviene su base oraria. In questi casi al Servizio SCPT può essere chiesto di presentare dapprima un'offerta, dal momento che, se applicato a un caso speciale assegnato a una persona obbligata a tollerare la sorveglianza, un simile metodo di calcolo potrebbe cagionare costi elevati. In questi casi è raccomandabile chiedere d'intesa con il Servizio SCPT, dal momento che, in caso di assegnazione dell'incarico, l'emolumento è dovuto. Sulla base del presente articolo, gli emolumenti per le formazioni che saranno tenute dal Servizio SCPT sono calcolati singolarmente per ogni formazione.

Art. 14 Emolumento per conti utente del sistema di trattamento

Per l'utilizzo delle funzioni del sistema di trattamento il Servizio SCPT riscuote un emolumento annuale calcolato in base alle spese sopportate per le licenze necessarie e all'onere di lavoro sostenuto per la registrazione e la manutenzione dei conti utente. Nel caso in cui un utente gestisca più di un accesso, l'emolumento annuale è riscosso per ogni possibilità di accesso. Ciò significa, per esempio, che un'organizzazione che si avvale di un OrgAdmin per amministrare gli accessi non personali deve pagare l'emolumento annuale per ogni singolo accesso non personale.

Gli emolumenti previsti in questi casi sono di due tipi: quelli versati da un utente che fa uso di tutti gli accessi e gli account di cui può disporre e quelli versati da un utente che ottiene accesso soltanto alle informazioni. Queste sono le uniche due casistiche contemplate e non sono previste ulteriori distinzioni in materia di accesso al sistema di trattamento.

2.3. Sezione 3: Indennità

⁹ RS 784.106.12

Art. 15 Diritto all'indennità e assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione

In linea con il diritto vigente, le persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 lettere a–e LSCPT hanno in linea di massima diritto a un'indennità per le prestazioni fornite, a condizione che adempiano i loro obblighi di informazione e sorveglianza (*cpv. 1*), e questo indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno di un attestato che provi la loro disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 6 LSCPT e art. 29 OSCPT). Qualora collaborino in maniera insufficiente, quindi, l'indennità non viene versata o viene versata solo in parte (*cpv. 3*) e, fatta eccezione per i due casi di cui all'articolo 34 capoverso 2 LSCPT, le persone obbligate a collaborare devono assumersi le spese cagionate (art. 34 cpv. 1 LSCPT).

Il *capoverso 2* rimanda alla disposizione corrispondente della LSCPT sull'assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione (art. 34 LSCPT). Le *lettere a e b* indicano quali sono le persone obbligate a collaborare, rispettivamente con obblighi di informazione (*lett. a*) e con obblighi di sorveglianza (*lett. b*), che devono assumersi le spese in questi casi.

Il *capoverso 3* precisa quanto si applica, in caso di collaborazione insufficiente, alle persone obbligate a collaborare menzionate al capoverso 2: le persone obbligate a collaborare comunicano al Servizio SCPT le spese sostenute (*lett. a*); se fornisce assistenza, il Servizio SCPT conteggia le spese comunicate con le proprie fino all'importo massimo dell'indennità cui le persone obbligate a collaborare avrebbero diritto (*lett. b*); se le spese del Servizio SCPT superano di larga misura quelle delle persone obbligate a collaborare, esso fattura a queste ultime l'importo che eccede l'indennità (*lett. c*); se il Servizio SCPT si fa carico completamente dell'esecuzione di un mandato, all'autorità che ha disposto la sorveglianza vengono fatturati sia gli emolumenti sia le indennità e alle persone obbligate a collaborare non è corrisposto alcun importo, dal momento che le spese supplementari sostenute dal Servizio SCPT eccedono l'emolumento previsto (*lett. d*).

Art. 16 Indennità

L'articolo 16 disciplina i casi in cui non è prevista alcuna indennità. Non è versata un'indennità in caso di collegamenti di collaudo necessari al Servizio SCPT in quanto responsabile del sistema di trattamento (*lett. a*), con la sola eccezione dei collegamenti di collaudo ordinati dalle autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 8, e in caso di informazioni fornite e sorveglianze eseguite direttamente dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati (*lett. b*; cfr. p. es. art. 26 cpv. 2 lett. b, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LSCPT). Secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera d, l'indennità è versata dall'autorità che ha disposto la sorveglianza al

Servizio SCPT, che ha eseguito il mandato per la persona obbligata a collaborare.

Art. 17 Indennità per prestazioni non previste

La presente disposizione corrisponde all'articolo 4a dell'ordinanza vigente e stabilisce che l'indennità per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario è calcolata in funzione del tempo impiegato. Il Servizio SCPT tiene conto del conteggio particolareggiato di cui al capoverso 2, ma può comunque prevedere delle riduzioni (*cpv. 1*). Dopo una stima approssimativa, le persone obbligate a collaborare documentano il tempo impiegato per quarti d'ora specificando l'attività svolta (*cpv. 2*). Le spese per il personale sono indennizzate secondo le istruzioni del Servizio SCPT. Le indennità per prestazioni non fornite sono addebitate all'autorità che ha disposto la sorveglianza come parte integrante degli emolumenti (*cpv. 3*).

2.4. Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente

La nuova ordinanza sostituisce l'ordinanza del 7 aprile 2004 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Il *capoverso 1* stabilisce che la nuova ordinanza si applica alle domande di informazioni e alle misure di sorveglianza ordinate dopo la sua entrata in vigore. Gli emolumenti e le indennità per le misure di sorveglianza ordinate prima sono invece rette dal diritto anteriore.

Tuttavia, secondo il *capoverso 2*, le sorveglianze in corso prorogate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza sono fatturate secondo il nuovo diritto.

Il *capoverso 3* stabilisce che, fino all'introduzione del nuovo sistema di trattamento, o meglio dei nuovi componenti per lo svolgimento delle domande di informazioni, per le informazioni che devono essere trattate manualmente al di fuori degli orari d'ufficio ordinari dalle persone obbligate a collaborare è dovuto l'importo forfettario supplementare per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari, e questo fintantoché non sarà possibile richiedere le informazioni in maniera automatizzata all'interno del sistema di trattamento.

Il *capoverso 4* rimanda alla prassi attualmente in uso secondo cui il Servizio SCPT crea un supporto di dati gratuito che viene in seguito consegnato alle

autorità di perseguimento penale. Tale prassi sarà mantenuta fintantoché la conservazione centralizzata dei dati presso il Servizio SCPT non sarà possibile a lungo termine. La prassi è disciplinata nelle disposizioni transitorie dell'OST-SCPT (art. 16 cpv. 2 OST-SCPT).

Art. 20 Entrata in vigore

La nuova ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LSCPT e alle relative ordinanze di esecuzione.

3. Allegato

L'allegato è costituito da una tabella che riporta tutti i tipi di informazione e sorveglianza nonché tutti gli emolumenti definiti nell'ordinanza. La tabella presenta in maniera chiara gli emolumenti previsti per il Servizio SCPT e le indennità dovute alle persone obbligate a collaborare.

La tabella permette alle autorità che analizzano i dati e alle autorità che dispongono una sorveglianza di calcolare in anticipo le spese per le misure di sorveglianza necessarie. Qualora abbiano bisogno di conoscere altri parametri, ad esempio il numero delle persone obbligate a collaborare, possono consultare il Servizio SCPT.

Scorrendo rapidamente la tabella, si nota che, in generale, gli emolumenti sono aumentati considerevolmente. Tale aumento è dovuto a diversi fattori. Il perseguimento penale è e rimane di competenza cantonale e, in questo ambito, l'Amministrazione federale deve contenere le proprie spese. Il Consiglio federale e il Controllo federale delle finanze si sono espressi chiaramente su questo punto e hanno chiesto che il Servizio SCPT aumenti il tasso di copertura delle spese. In considerazione delle maggiori spese d'esercizio del Servizio SCPT e dell'ulteriore crescita prevista in seguito all'attuazione del programma STT, è pertanto necessario aumentare gli emolumenti.

Lo sviluppo del sistema di trattamento nell'ambito del programma STT è proprio uno dei fattori che determinano un incremento delle spese d'esercizio del Servizio SCPT. Inoltre, anche lo spazio di memorizzazione e le spese devono continuare a essere fatturati.

Di fronte a questa situazione, l'aumento degli emolumenti non può che essere considerevole. Di seguito ci si soffermerà sui singoli gruppi di mandato e si illustreranno i cambiamenti intervenuti a livello di spese rispetto all'ordinanza vigente nonché le riflessioni che hanno portato all'introduzione di nuovi tipi di sorveglianza. Il gruppo di mandato «Ricerca di condannati» si distingue da quello «Ricerca d'emergenza» per il fatto che nel primo caso non sono previsti tipi di sorveglianza specifici. Nel caso della ricerca di un condannato, infatti, possono essere ordinati tutti i tipi di

sorveglianza di cui all'articolo 68 OSCPT e le spese vengono calcolate e fatturate a seconda del tipo di sorveglianza in questione.

3.1. Informazione

Finora il Servizio SCPT ha riscosso soltanto un emolumento esiguo per le informazioni fornite e ha versato un'indennità alle persone obbligate a collaborare. Con la nuova ordinanza, però, l'importo dell'emolumento viene aumentato, e questo per due ragioni: da un lato, come già anticipato, perché si intende aumentare il tasso di copertura delle spese del Servizio SCPT e, dall'altro, perché è necessario migliorare costantemente l'infrastruttura impiegata dal Servizio SCPT e mettere così a disposizione delle autorità di perseguimento penale strumenti sempre più efficaci. Il Consiglio federale non opta quindi per una fornitura gratuita dei dati, eventualità questa prevista all'articolo 23 capoverso 3 LSCPT. Dal momento che non esistono le informazioni tecnico-amministrative e che tutte le informazioni rientrano ormai in un'unica grande categoria, è necessario trovare nuove soluzioni e procedere ai necessari adeguamenti organizzativi.

3.2. Sorveglianza in tempo reale

Per quanto riguarda le sorveglianze in tempo reale, l'ordinanza vigente distingue in maniera molto marcata le sorveglianze dei dati telefonici dalle sorveglianze degli accessi alla rete. Nella nuova ordinanza questa distinzione è abolita ed è prevista la possibilità di sorvegliare, per ogni singola misura, soltanto i metadati e non i contenuti, il che è decisamente meno costoso. Alla luce della grande quantità di dati generati nell'ambito di una sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati relativi agli accessi alla rete, questo tipo di sorveglianza continua a essere un caso a sé stante.

3.3. Sorveglianza retroattiva

Nel caso della sorveglianza retroattiva sono state uniformate le indennità per le persone obbligate a collaborare, il che ha comportato un aumento delle indennità per alcuni tipi di sorveglianza. Inoltre, i costi per una ricerca per zona di copertura d'antenna sono stati corretti in modo tale che i costi iniziali risultino più elevati rispetto al diritto vigente, il che, qualora dovesse essere necessario utilizzare più cellule, potrebbe comunque rivelarsi vantaggioso per le autorità di perseguimento penale, dal momento che il costo di cellule supplementari è diminuito rispetto a quanto previsto nell'ordinanza vigente. In questo contesto va osservato che fino a questo momento il Servizio SCPT veniva indennizzato solamente per le spese sostenute in fase di preparazione. Secondo la nuova ordinanza, invece, il Servizio SCPT sarà indennizzato per tutte le spese sostenute, la cui entità è spesso considerevole. L'allegato fissa inoltre a due ore il limite temporale

per le ricerche per zona di copertura d'antenna, limite finora definito nelle direttive organizzative e amministrative (OAR).

3.4. Ricerca d'emergenza

Dal momento che la ricerca d'emergenza può essere talvolta fondamentale per salvare delle vite e che è possibile farvi ricorso soltanto qualora una persona sia in pericolo di vita, il Servizio SCPT si limita a fatturare per questo tipo di ricerche soltanto un piccolo emolumento per coprire le proprie spese. In questi casi, si applica anche l'importo forfettario previsto per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Anche le indennità per le persone obbligate a collaborare sono state aumentate di poco. È doveroso indennizzare determinate spese, ma non devono poter essere generati ingenti ricavi con una ricerca d'emergenza. Va inoltre osservato che, con la nuova ordinanza, l'onere sostenuto dalle persone obbligate a collaborare nel caso di ricerche di emergenza aumenterà, dal momento che tali ricerche riuniscono in sé diversi tipi di sorveglianza (accesso alle reti e servizi telefonici).

3.5. Sorveglianza postale

Nel caso delle sorveglianze postali ci si è limitati ad aumentare l'emolumento per il Servizio SCPT sulla base delle considerazioni generali.